



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

Del 18/06/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **18,15** , nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
BOI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MATTEO	CONSIGLIERE	NO
MURA NICOLA	CONSIGLIERE	NO
DEPLANO ADALBERTO	CONSIGLIERE	SI
MURA MICHELE	CONSIGLIERE	NO
PUDDU SERENA	CONSIGLIERE	SI
ORTU CRISTIAN	CONSIGLIERE	SI
SIRI MARIA SALVATORICA	CONSIGLIERE	SI
DEPLANO MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
LOI MARCO	CONSIGLIERE	SI

Consiglieri Presenti N. **8**

Consiglieri Assenti N. **3**

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Deplano Gian Basilio** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mameli**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

per mero errore materiale è stata precedentemente pubblicata la Bozza della presente Deliberazione, pertanto Si procede alla sostituzione della precedente pubblicazione;

-l'art.6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010 n.122, norma dettata in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, dispone, per quanto qui rileva che *"..... A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, **non si applicano** al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*.

-L'art.15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), e l'art.8 della legge 26 luglio 1978, n.417 (Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali) disciplinano a loro volta, a diverso titolo, le modalità di rimborso delle spese di missione del personale dipendente.

-L'art.2 del D.M. 4 agosto 2011 (Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali) ha previsto che *"In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali"*.

-l'art.2, comma 6, della legge regionale 18 marzo 2011 n.10 ha disposto una deroga alle citate disposizioni di contenimento della spesa del D.L. 78/2010, prevedendo che *"Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7,8,9,12,13 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 (...)relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n.2);*

-La Corte di Conti della Sezione regionale Sardegna del controllo, prima dell'intervento normativo regionale del maggio 2012 ed alla luce dell'esegesi delle norme disciplinanti la funzione del fondo unico regionale, aveva espresso con le deliberazioni n.23 e n. 24 del marzo 2012, l'orientamento secondo il quale la deroga ai limiti di spesa di cui all'art.6, commi 6,7,8,9,12,13 del D.L. 78/2010 potesse operare unicamente per le somme che fossero trasferite dalla Regione Sardegna con il vincolo del loro specifico utilizzo per le finalità contemplate da tali disposizioni (tra di esse, appunto, anche le spese per viaggi e missioni).

-Ne conseguiva l'implicita esclusione della possibilità di utilizzare, per il rimborso delle spese di viaggio o di missione del personale dipendente e degli amministratori, le risorse confluite indistintamente presso gli enti locali attraverso il fondo unico regionale, per finalità di spesa del tutto differenti rispetto a quelle indicate dall'art.6, commi 6,7,8,9,12,13 del D.L. 78/2010.

-Successivamente sempre la Corte di Conti la Sezione del controllo per la Regione Sardegna con deliberazione n.69 del 04 novembre 2014, rivedeva i propri pareri alla luce delle modifiche introdotte dall'art.2 della legge regionale 25 maggio 2012, n.11, ha consentito che anche le risorse del fondo unico regionale possano essere utilizzate per derogare ai limiti di spesa di cui all'art.6, commi 7,8,9,12 e 13 del D.L. 78/2010.

-con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 50 del 04/12/2017 è stato approvato il Regolamento per il rimborso delle trasferte al personale dipendente per l'utilizzo del mezzo proprio per compiti d'Ufficio;

CHE per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida si applica il Regolamento su

citato(di cui alla Delibera G.M. n.° 50 del 04/12/2017);

DATO ATTO CHE le previsioni di cui al D.L. 78/2010, che hanno disposto la non applicabilità degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 per il rimborso delle spese di viaggio e di missione del personale contrattualizzato, sono infatti derogate, ai sensi della disciplina regionale sopra richiamata, qualora a tali spese si faccia fronte mediante le risorse trasferite dalla Regione Sardegna agli enti locali della Regione, sia con vincolo di specifica destinazione sia mediante il fondo unico regionale.

DATO ATTO che l'Ente ha attestato in apposita deliberazione di Giunta comunale che i rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori sono finanziati con le risorse di cui al fondo unico regionale in ossequio alla previsione normativa regionale L. 11/2012.

RITENUTO doveroso precisare che il rimborso spese viaggio, derogate dalla normativa regionale, afferiscono solo ed esclusivamente ai rimborsi di cui all'articolo 84, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in quanto riferite alle *missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, come da art.2 del D.M. 4 agosto 2011*, mentre, per quanto riguarda le missioni di cui all'articolo 84, comma 3, è necessario, per un'adeguata applicazione, rifarsi al parere di cui alla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 38/SEZAUT/2016/QMIG del 20/12/2016, con il quale dispone: *“quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi necessaria quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa. È da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale”*; in tale ultimo caso specifica che sotto il profilo soggettivo, essa ricorre quando la presenza presso la sede degli uffici sia inerente all'effettivo svolgimento di funzioni proprie o delegate, come la partecipazione alle sedute degli organi esecutivi ed assembleari. In altri termini, è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell'interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l'esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 19637/2005). È da escludersi, pertanto, la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall'amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall'indennità di funzione di cui all'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000.

Con riguardo al profilo oggettivo, deve considerarsi correttamente motivata l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco (o dal soggetto competente a norma dello statuto o dei regolamenti dell'ente locale) all'uso del mezzo proprio in assenza di mezzi di trasporto pubblico idonei, ovvero, quando l'orario degli stessi non ne consenta la fruizione in tempi conciliabili con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato, nonché ogni volta che l'uso del mezzo di trasporto privato sia accertato come economicamente più conveniente o il solo possibile.

RITENUTO dunque necessario adottare una regolamentazione che disciplini i casi di rimborso dell'amministrazione che intenda o debba avvalersi del mezzo proprio, in analogia con quanto previsto per i dirigenti, sulla base dei principi e delle indicazioni risultanti dalle deliberazioni n. 8, 9 e 21 del 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, adottando una soluzione conforme a quella affermata dalle Sezioni Riunite, secondo cui la soluzione concreta deve essere tale da non eludere il divieto e idonea a non pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizi, car sharing, noleggio auto, etc.).

RITENUTO, alla luce delle sopracitate normative ed orientamenti della Corte dei Conti, approvare la seguente direttiva in materia di missioni e trasferte degli amministratori dell'Ente:

“al verificarsi della necessità di effettuare spostamenti nell'interesse dell'Ente, gli amministratori devono fare ricorso prioritariamente nell'ordine: all'autovettura di servizio, all'uso di mezzi pubblici, all'uso di auto a noleggio ed in ultimo uso mezzo proprio. L'uso del mezzo proprio è consentito tutte le volte che la scarsa frequenza delle corse dei mezzi pubblici esistenti nella zona renda l'uso del mezzo proprio più conveniente sotto il profilo del tempo impiegato assicurando un più rapido rientro presso la sede dell'Ente, secondo una valutazione effettuata dal Sindaco, verrà corrisposto un indennizzo per l'utilizzo del mezzo proprio per accesso alla sede di missione pari ad un quanto della benzina verde secondo le

statistiche pubblicate sul sito istituzionale del MISE (Ministero dello sviluppo economico) – statistiche dell'energia, prezzi medi nazionali mensili benzina senza piombo prezzo al consumo nel giorno della missione rapportato ai chilometri di strada percorsi per un quinto del prezzo accertato, nel seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliiferi>;

RITENUTO:

1. che la suddetta regolamentazione interna, riguardante i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, anche sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica, per l'Amministrazione, tiene conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la recente normativa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;
2. di dover disporre di idonei principi finalizzati ad una corretta applicazione delle norme e quantificazione del rimborso spese viaggio di cui all'articolo 84, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000.
3. Di quantificare per le motivazioni indicate in premessa la misura di 1/5 del costo della benzina per i rimborsi di cui all'articolo 84, comma 1 e identica misura per le previsioni di cui al medesimo articolo 84 comma 3 limitatamente ai soli viaggi necessari per lo svolgimento di attività funzionali;

PRECISATO che tale procedura dovrà essere seguita sia nel caso previsto dall'articolo 84, comma 1, che dall'articolo 84, comma 3;

Di quantificare per le motivazioni indicate in premessa la misura di 1/5 del costo della benzina per i rimborsi di cui all'articolo 84, comma 1 e identica misura per le previsioni di cui al medesimo articolo 84 comma 3 limitatamente ai soli viaggi necessari per lo svolgimento di attività funzionali;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità contabile e tecnica, rilasciati dai Responsabili del Servizio Finanziario e Amministrativo, resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n.° 267;

Con n.8 (otto) voti favorevoli, espressi all'unanimità

DELIBERA

“al verificarsi della necessità di effettuare spostamenti nell'interesse dell'Ente, gli amministratori devono fare ricorso prioritariamente nell'ordine: all'autovettura di servizio, all'uso di mezzi pubblici, all'uso di auto a noleggio ed in ultimo uso mezzo proprio. L'uso del mezzo proprio è consentito tutte le volte che la scarsa frequenza delle corse dei mezzi pubblici esistenti nella zona rendo l'uso del mezzo proprio più conveniente sotto il profilo del tempo impiegato assicurando un più rapido rientro presso la sede dell'Ente, secondo una valutazione effettuata dal Sindaco, verrà corrisposto un indennizzo per l'utilizzo del mezzo proprio per accesso alla sede di missione pari ad un quinto del prezzo della benzina verde secondo le statistiche pubblicate sul sito istituzionale del MISE (Ministero dello sviluppo economico) – statistiche dell'energia, prezzi medi nazionali mensili benzina senza piombo prezzo al consumo nel giorno della missione rapportato ai chilometri di strada percorsi per un quinto del prezzo accertato, nel seguente link: <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/prezzi/mercati-dei-carburanti/struttura-del-prezzo-medio-nazionale-dei-prodotti-petroliiferi>;

1. che la suddetta regolamentazione interna, riguardante i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, anche sotto il profilo dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione pubblica, per l'Amministrazione, tiene conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la recente normativa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;

2. di dover disporre di idonei principi finalizzati ad una corretta applicazione delle norme e quantificazione del rimborso spese viaggio di cui all'articolo 84, commi 1 e 3, del D. Lgs. 267/2000.
3. Di quantificare per le motivazioni indicate in premessa la misura di 1/5 del costo della benzina per i rimborsi di cui all'articolo 84, comma 1 e identica misura per le previsioni di cui al medesimo articolo 84 comma 3 limitatamente ai soli viaggi necessari per lo svolgimento di attività funzionali;

CHE per quanto non espressamente indicato nelle presenti Linee Guida si applica il Regolamento di cui alla Delibera G.M. n.° 50 del 04/12/2017;

Con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma , del T.U. n.° 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

[illegible]**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gian Basilio Deplano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:**favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Oraziotti

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale **ATTESTA** che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	29/06/2018	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
---	---	-------------------	----------------------------------

Ussassai 29/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione diventa esecutiva il **18/06/2018**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 29/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giacomo Mameli

[illegible]